

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Soggetti beneficiari: imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali,

Fondi stanziati per il 2017 e 2018: € 62,5 così ripartiti:

- 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
- 12.5 milioni per gli investimenti effettuare nel 2018.

Ambito: Intero territorio nazionale

Normativa:

<http://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

Scadenze per gli investimenti effettuati nel 2017 e per quelli da fare nel 2018: dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018 (non è previsto il click day)

- Investimento 2018: riguarda gli investimenti sia sulla stampa (anche online) che sulle emittenti radio/televisive locali
- Investimenti 2017: riguarda i soli investimenti effettuati dal 24/4/2017 al 31/12/2017 (confrontati con il medesimo periodo del 2016) in relazione ai soli investimenti pubblicitari sulla stampa (anche online)

Agevolazione: Il credito d'imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese (questa % deve ancora avere l'ok dell'UE)

L'agevolazione non è in de minimis (Il presente decreto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato)

Investimenti ammissibili (art.3)

Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Investimenti esclusi (art.3)

Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di

inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggia vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

(Faq Risposta) Non sono pertanto ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc...).

Spese escluse (art.3)

Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

(Faq Risposta) Le spese sostenute per l'acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d'imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell'incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità.

Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l'emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

Non può fare domande chi ha media zero (Faq)

Risposta: Non è possibile accedere al credito d'imposta se gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura. Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio.

Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile (art.4)

E' previsto il riparto, non ci sarà quindi il click day

Nel caso si debba ricorrere alla ripartizione percentuale, scattano anche due limiti (tetti) individuali: nessun contributo può in questo caso superare il 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed il 2% per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali. Per l'anno 2018, di due tetti quotano rispettivamente 1.500.000 di euro per gli investimenti sulla stampa e 250.000,00 euro per quelli sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Le spese sono agevolate per competenza, non è quindi richiesto il pagamento (art.4)

Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

L'agevolazione non è cumulabile (art.4)

E' utilizzabile in compensazione con il modello F24 (art.4)

Procedura di accesso all'agevolazione (art.5)

1. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati e' disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (art.5)

Tassazione (fonte info-fisco; Il sole 24 Ore)

La norma nulla dispone circa l'imponibilità del credito d'imposta; pertanto si deve ritenere che:

- Risulta imponibile sia ai fini dei redditi;
- Che ai fini dell'irap.

Contabilizzazione (Il Sole 24 Ore)

Dal punto di vista contabile il credito d'imposta si qualifica come un contributo in conto esercizio (voce A.5 del conto economico con separata indicazione) se (come quasi sempre sarà) il costo è speso a conto economico, a partire dal momento in cui l'attribuzione del bonus è certa. In caso di costi di start up qualificabili come "costi d'impianto e di ampliamento" (Oic 24, paragrafi 25 e 41-43), la ripartizione del beneficio avviene in correlazione all'ammortamento della spesa